



## **FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

N. 044/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 056/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

### **LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE**

#### **I SEZIONE**

composta dai Sigg.ri:

Piero Sandulli	Presidente
Daniele Cantini	Componente
Paolo Tartaglia	Componente relatore
Carlo Bravi	Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

#### **DECISIONE**

sul reclamo numero RG 044/CSA/2020-2021, proposto dal Cosenza Calcio S.r.l, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Di Cintio avverso la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara inflitta al calciatore Ba Abou Malal seguito gara Cosenza/Salernitana del 29/11/2020 per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti di cui al Com. Uff. n. 78 dell'1/12/2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 21/12/2020 il Prof. Avv. Paolo Tartaglia e udito il legale della ricorrente avv. Serena Angileri in sostituzione dell'Avv. Di Cintio;

#### **FATTO E DIRITTO**

Il Cosenza Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra COSENZA e SALERNITANA dell'1/12/2020, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha comminato al calciatore Ba Abou Malal

la squalifica per una giornata effettiva *“per doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”*.

Preliminarmente la ricorrente ha avanzato istanza di riunione del presente procedimento con gli altri recanti RG 40 e 47 CSA 2020-2021 e quella di acquisizione delle immagini televisive relative alla gara.

A sostegno dell'impugnazione la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha sostenuto che il Direttore di gara è incorso in un evidente errore tecnico in quanto non corrisponderebbe al vero il fatto che il Cosenza avrebbe effettuato al minuto 31 del secondo tempo solo due sostituzioni (Sacko al posto di Carretta; Bittante al posto di Petre), mentre la terza (Ba al posto di Bruccini) sarebbe avvenuta al minuto 32 del secondo tempo, ma tutte e tre sarebbero avvenute contestualmente al minuto 31.

Ne conseguirebbe l'errata ammonizione del calciatore Ba per essere entrato in campo senza la autorizzazione del Direttore di gara. Con la ulteriore conseguenza della errata espulsione dello stesso giocatore a seguito di una nuova ammonizione per fallo di gioco. Ciò che non sarebbe avvenuto se non fosse stata erroneamente comminata la prima ammonizione.

La Corte preliminarmente respinge la istanza di riunione dei ricorsi e quella di acquisizione delle immagini televisive relative alla gara, in quanto la fattispecie oggetto del presente reclamo non rientra nei casi previsti dall'ordinamento federale per l'uso del mezzo audiovisivo.

Nel merito ritiene il ricorso inammissibile in quanto va esclusa la competenza del Giudice Sportivo per decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro in applicazione dell'art.65 lettera b) del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte riunita in camera di consiglio, non accoglie l'istanza di riunione, non ammette le istanze istruttorie formulate e nel merito dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

L'ESTENSORE

f.to Paolo Tartaglia

IL PRESIDENTE

f.to Piero Sandulli

Depositato il 7 gennaio 2021

IL SEGRETARIO

f.to Fabio Pesce